



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011:

LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N.139

NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI

Art. 1

La presente legge disciplina la procedura in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati di cui all'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

Art. 2

Il Magistrato che incorra in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, deve dichiararlo, richiedendo al Giudice competente di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.

La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa al Giudice competente, unitamente agli atti del procedimento. Nell'istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

La sentenza è depositata unitamente al fascicolo del procedimento, ed è notificata d'ufficio alle parti e al magistrato.

Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di astensione facoltativa.

L'istanza di ricusazione può essere proposta in ogni fase e momento del processo.

L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricusazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.

Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e manda alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice competente, assieme a copia del fascicolo processuale. Se l'istanza di ricusazione è avanzata nella fase dibattimentale del processo penale, il giudice procede negli incombenti processuali previsti per quell'udienza ad eccezione della decisione definitiva del giudizio.

L'istanza di ricusazione dovrà essere presentata a ministero di un procuratore abilitato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Qualora la parte o il prevenuto provvedano a presentare l'istanza personalmente, il giudice del giudizio di ricusazione dispone la notifica della medesima ai difensori del ricusante nel procedimento nel quale l'istanza è presentata. Se questi ultimi svolgeranno ulteriore attività di difesa, l'istanza di ricusazione si intenderà ad ogni fine presentata a ministero dei medesimi.

L'istanza di ricusazione sospende il processo. Tuttavia, nel caso in cui la stessa appaia dilatoria o sia la reiterazione, anche solo sostanziale, di precedenti istanze, il Magistrato ricusato ha la facoltà di proseguire il processo ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benché ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.

Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricusazione si estingue.

Il Giudice competente per il giudizio di ricusazione, ricevuta l'istanza, entro i successivi tre giorni assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il Giudice competente provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entro trenta giorni.

La sentenza è depositata unitamente alla copia del fascicolo del procedimento ed è notificata d'ufficio alle parti e al magistrato.

La sentenza che accoglie la ricusazione dispone anche quali atti del processo tenutisi con la partecipazione del Magistrato ricusato siano da rinnovare.

Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da €1.000 a €10.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di ricusazione di un membro del Collegio Garante e del Giudice per i Rimedi Straordinari.

Fatto salvo il caso di cui al superiore decimo comma, nei procedimenti penali la prescrizione del reato è sospesa, dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino, in fase istruttoria, al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione ed in fase decidente fino al giorno della successiva udienza dibattimentale.

Nei giudizi penali non possono essere presentate istanze di ricusazione una volta esauriti gli atti di cui all'articolo 179 del codice di procedura penale; il giudice decidente ne dichiara l'irricevibilità.

Qualora in tale fase sia pendente un giudizio di ricusazione, il giudice decidente procede alla pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo in Cancelleria, entro cinque giorni dalla notifica del medesimo alla decisione del giudice della ricusazione.

La Cancelleria procede d'ufficio alla notifica del dispositivo alle parti private, al Procuratore del Fisco e al prevenuto.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta